

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FA.VI.S.
Associazione Nazionale Familiari delle Vittime delle sette
Iscritta nel Registro del Volontariato della Provincia di Rimini N. 72 del 9/1/2003

ART. 1

E' costituita con sede in Rimini, Via Rosmini 56/b l'Associazione di volontariato denominata FA.VI.S. Associazione Nazionale Familiari delle Vittime delle sette.
L'Associazione è democratica e senza scopo di lucro.

ART 2

L'Associazione svolge attività di solidarietà e mutuo aiuto tra coloro i cui congiunti sono stati irretiti all'interno di gruppi settari distruttivi o subiscono forme di plagio e controllo mentale ad opera di singoli e/o organizzazioni di varia natura e denominazione.

L'associazione si propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività:

- a) impegno nel sostenere l'adozione della nuova legge contro il plagio mentale come "Norme per contrastare la manipolazione psicologica"
- b) offrire difesa relativamente a truffe ed abusi di sette e santoni segnalando alle autorità competenti tutti i casi lesivi dei diritti dell'individuo; collaborazione fattiva con le forze dell'ordine cui denuncia gli abusi civili e penali delle organizzazioni settarie distruttive della personalità; infiltrazione nelle sette ogni qualvolta ciò sia possibile;
- c) favorire l'informazione sul fenomeno settario e sulle gravi conseguenze della manipolazione psicologica quale "attentato alla salute mentale dell'individuo";
- d) realizzare la prevenzione e l'informazione all'interno del mondo della scuola, mediante proiezioni video, distribuzione di materiale cartaceo, seminari con esperti, incontri con familiari delle vittime del plagio e, possibilmente, con fuoriusciti;
- e) sollecitare la pubblica amministrazione (comuni, province, regioni) a prestare la massima attenzione nel concedere patrocini, contributi, od uso di locali pubblici ad associazioni pseudo-culturali dello sviluppo del potenziale umano, gruppi dalla maschera religiosa o di chiara ispirazione occultista, magico-esoterica o satanista.

ART. 3

La durata della associazione è stabilita fino al 31/12/2020

L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

ART. 4

Sono soci dell'associazione:

1. i fondatori;
2. le persone maggiorenni che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative, qualora siano determinate dall'assemblea;
1. le persone e gli enti pubblici privati che abbiano acquisito particolari benemerienze nell'assistenza e nei confronti dell'associazione;
2. Il numero dei soci è illimitato.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare con voto unanime sulla richiesta di ammissione dei soci.

ART. 5

1. I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, esercitare il diritto di voto, accedere alle cariche associative, svolgere il lavoro preventivamente concordato, prendere visione di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di versare le quote sociali, nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

La qualità di socio viene a meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- morte o perdita della capacità di agire, per le persone fisiche, ed estinzione per gli enti;
- per non aver effettuato il pagamento della quota associativa (se prevista) per almeno 2 anni consecutivi;

- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.
- Il socio decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
3. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo spontaneo e meramente gratuito.
 4. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da rapporto di lavoro dipendente od autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 6

Il patrimonio è costituito da patrimonio immobiliare di proprietà dell'Associazione, da donazioni o lasciti diversi e dalle eventuali eccedenze di bilancio (fondo di riserva).

Le entrate sono costituite da contributi associativi e di terzi, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, rimborsi derivanti da convenzioni, e da proventi delle attività svolte.

ART. 7

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventuali quote associative.
3. La perdita della qualità di socio non comporta diritti sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
4. All'assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

ART. 8

1. Sono organi dell'Associazione:
 - L'assemblea dei soci;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

ART. 9

1. **L'assemblea dei soci** si riunisce su convocazione del Presidente stesso in via ordinaria ed una volta l'anno.
2. Spetta all'assemblea deliberare sul bilancio consuntivo, sulla eventuale determinazione delle quote associative, nominare i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza, deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
3. L'assemblea si convoca inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 10

1. L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti unitamente al voto favorevole di tutti i soci fondatori presenti.
2. Qualora non vi sia l'approvazione da parte di tutti i soci fondatori presenti, le deliberazioni dovranno essere adottate in una successiva assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.
3. E' ammesso il voto per delega conferita ad altro socio iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.

ART. 11

1. **Il Consiglio Direttivo** è composto da dieci membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, e resterà in carica per un periodo di 5 anni; i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti salvo quanto previsto al precedente art. 4 ed al successivo art. 12.
4. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri; può attribuire le funzioni di amministratore ad un consigliere o ad altra persona.
 6. Può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, ma con solo voto consultivo, il Presidente dell'Associazione.
 7. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti, per autoconvocazione mediante modalità ritenute le più idonee.
- Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ART. 12

1. Vengono eletti dal Consiglio Direttivo, il Presidente con la maggioranza dei voti dei suoi componenti, il Vice Presidente ed il Tesoriere con i due terzi dei voti.
2. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compia gli atti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo decide inoltre in materia disciplinare, di propria iniziativa, su:

- controversie sull'attuazione e lo svolgimento dell'attività dell'associazione secondo l' art. 12 dello Statuto;
- controversie fra soci ed associazione;
- ricorsi dei soci inerenti a delibere degli organi dell'associazione e lo svolgimento di riunioni dei medesimi;

Dopo aver preso in attento esame le vicende e comunque disposta l'audizione degli interessati, può comminare, tramite comunicazione scritta:

- sospensione dei diritti di socio fino a sei mesi per fatti rilevanti nei comportamenti sociali od in rapporto agli scopi dell'associazione;
- proposta di decadenza di socio per morosità non sanata nel pagamento per due anni consecutivi quota sociale della annua, qualora sia stata deliberata dall'Assemblea dei Soci;
- la proposta di esclusione dall'Associazione per
 - a) grave violazione in rapporto agli scopi della Associazione
 - b) fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all'Associazione.

Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge, le decisioni del Consiglio Direttivo sono definitive.

ART. 14

La rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi, in giudizio e nella costituzione di parte civile in procedimenti penali ed il potere di firma, spettano disgiuntamente al Presidente, al Tesoriere nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Consiglio Direttivo specifici incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti.

ART. 15

Il Presidente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività; egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete.

ART. 16

1. **Il Collegio dei revisori dei Conti** è composto da tre membri effettivi tra cui uno viene nominato dal Presidente e due supplenti eletti, con la maggioranza dei due terzi, per delibera dell'Assemblea dei soci, e durano in carica per cinque anni.
2. Il Collegio dei Revisori, all'atto dell'insediamento nomina all'interno il proprio Presidente, controlla l'Amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

3. Il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.

ART. 17

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad ente od istituzione designati dall'Assemblea dei Soci.

ART. 18

Per quanto non previsto dal presente Statuto, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti, facendo riferimento al Codice Civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazionismo.

Copia composta di n. 4 pagine

Il Presidente
Maurizio Alessandrini
